

Impugnazione al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 381

Per il termine d'impugnazione al CNF è irrilevante la data di notifica al difensore

Ai sensi dell'art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), la notificazione della decisione del Consiglio territoriale è necessaria soltanto nei confronti dell'incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l'impugnazione tempestiva. Ciò, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., considerato che le qualità dell'incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa in fase di impugnazione (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all'incolpato e, successivamente, anche al suo difensore. L'impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 381